

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1164)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 maggio 1973
(V. Stampato n. 953)*

presentato dal Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(TAVIANI)

col Ministro delle Finanze

(VALSECCHI)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(FERRI)

e col Ministro delle Partecipazioni Statali

(FERRARI-AGGRADI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 maggio 1973*

**Aumento del capitale della Società per la gestione
e partecipazioni industriali — GEPI — Società per azioni**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) sono autorizzati a concorrere, rispettivamente, sino a lire 48 miliardi il primo e sino a lire 16 miliardi ciascuno, gli altri, all'aumento di capitale per lire 96 miliardi della Società per la gestione e partecipazioni industriali — GEPI - Società per azioni — costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.

Per consentire le sottoscrizioni di cui al comma precedente, i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI son aumentati di lire 16 miliardi ciascuno e l'onere relativo di complessive lire 48 miliardi sarà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno 1972 del Ministero delle partecipazioni statali.

Le eventuali riduzioni del capitale della GEPI Società per azioni per perdite saranno portate, per la rispettiva quota di competenza, in detrazione dei fondi di dotazione di ciascun ente, con decreto del Ministro delle partecipazioni statali di concerto con il Ministro del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a conferire, nell'anno 1972, lire 48 miliardi al patrimonio dell'IMI per consentire a questi la sottoscrizione di cui al precedente primo comma.

Le somme di cui al presente articolo saranno depositate dall'IMI, dall'EFIM, dall'ENI e dall'IRI, sino al momento del loro versamento all'aumento del capitale della GEPI, in conti correnti infruttiferi aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.

Gli aumenti dei fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI ed il conferimento al patrimonio dell'IMI di cui al presente articolo, nonchè l'aumento di capitale della GEPI, sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 145 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, limitatamente all'aliquota gravante sul patrimonio

imponibile di cui all'articolo 146 del citato decreto presidenziale.

Art. 2.

All'onere di lire 96 miliardi derivante dalla presente legge si provvede con il ricavo netto di operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare nell'anno finanziario 1972, nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o di emissioni di buoni poliennali del tesoro oppure di certificati speciali di credito.

Art. 3.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto dello stesso Ministro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro e le relative rate di ammortamento saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

L'emissione dei buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

L'emissione dei certificati speciali di credito avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al precedente articolo 2, si farà fronte, per gli anni 1972 e 1973 mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.